

CITTA' DI GOITO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Definizione di fabbricato
- Art. 4 - Definizione di area fabbricabile
- Art. 5 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 6 - Qualifica di coltivatore diretto

Titolo II - Base imponibile

- Art. 7 - Base imponibile
- Art. 8 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico
- Art. 9 - Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

Titolo III - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

- Art. 11 - Aliquota e riscossione
- Art. 11.1 - Rimborsi

Titolo IV - Agevolazioni ed esenzioni

- Art. 12 - Detrazioni e riduzioni
- Art. 13 - Abitazione principale
- Art. 14 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Titolo V - Dichiarazione/Denuncia, accertamento e controlli

- Art. 15 - Dichiarazione e denuncia
- Art. 16 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi
- Art. 17 - Attività di controllo
- Art. 18 - Attività di accertamento
- Art. 18.1 - Interpello del contribuente

Titolo VI – La rateizzazione dei pagamenti

- Art. 19 – Condizioni
- Art. 20 – Presentazione della domanda e rilascio del provvedimento
- Art. 21 – Rate, garanzie, decadenze

Titolo VII – Fondo incentivante

- Art. 22 – Fondo incentivante da destinare al personale dell'ente impegnato nelle attività di accertamento e controllo dell'evasione

- Art. 23 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dalla legge¹, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – I.C.I.²;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti nei successivi articoli di questo titolo – siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizia urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area costituente pertinenza di fabbricato³, si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
4. L'area di cui al comma 3, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

Art. 4

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Per la sussistenza della edificabilità dell'area⁴ è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.
2. Sono altresì considerate edificabili:

¹ Artt. 52 e 59 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446

² D.Lgs. 30.12.1992, n. 504

³ Art. 2, comma 1 lett. a) D.Lgs. 504/92

⁴ Art. 2, comma 1 lett. b) D.Lgs. 504/92

- a) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - b) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Non sono considerate edificabili:
- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
 - c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principali.

Art. 5

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 6

Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia⁵ la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi⁶ con assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
3. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo deve prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al 20% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

⁵ Art. 2, comma 1, lett. b) e art. 9 D.Lgs. 504/92.

⁶ Art. 11, L. 9.11.1963, n. 9

TITOLO II – BASE IMPONIBILE

Art. 7

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 2, come determinato ai sensi di legge.

Art. 8

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte⁷, stabilito per legge per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria di appartenenza⁸.
2. Qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo, che si assume pari a mq. 14, e, per la quantificazione del relativo valore la rendita, così risultante, va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 9

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà approvata con atto separato.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei commi 2, al

⁷ Cir. Ministero delle Finanze 28.5.1998 n. 136/E

⁸ Art. 2, comma 5, DL 23.01.1993, n. 16, convertito dalla L. 24.03.1993, n. 75

contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 3, qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o sia stato definito a fini comunque fiscali per lo stesso anno d'imposta il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, tale valore costituirà base imponibile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo, semprechè le caratteristiche dell'area, nel frattempo, non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.

Art. 10

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 4 senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte già assoggettata autonomamente ad imposizione come fabbricato.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art. 11

Aliquota e riscossione

1. La Giunta Comunale approva le aliquote entro la data di approvazione del bilancio di previsione, che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.
3. Il Comune potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
4. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Non saranno sanzionati tuttavia, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso, sempreché ne sia data comunicazione scritta al Comune entro l'anno in cui viene effettuato il versamento o entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: a) i versamenti tempestivamente eseguiti al Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati al Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

Art. 11.1

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata dal comma 6 dell'art. 14, D.Lgs. 504/92 e successive modifiche.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del precedente comma possono, su richiesta del contribuente da inviare al settore tributi entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dell'imposta non risulta essere superiore a € **10,00**.

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 12

Detrazioni e riduzioni

1. Spetta alla Giunta comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta) relative all'abitazione principale.
2. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

Art. 13

Abitazione principale

1. Le fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa sono:
 - abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 - unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
 - alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari;
 - unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
2. Ai fini dell'aliquota ordinaria sono equiparate all'abitazione principale⁹:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata¹⁰;
 - b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a
 - parenti fino al 3° grado (genitori e figli, nonni e nipoti)
 - al coniuge, ancorchè separato o divorziato
 - agli affini entro il primo grado (suoceri)che la occupano quale loro abitazione principale.
3. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ordinaria, mediante denuncia ICI con indicazione delle relative motivazioni e allegando documenti probatori. Nei casi previsti dal secondo comma è dovuta l'imposta ai sensi dell'aliquota ordinaria ma senza diritto alla detrazione quale abitazione principale.

⁹ come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. n. 504/92

¹⁰ Art. 3 L. 622/1996

Art. 14

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia¹¹, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, semprechè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria¹² regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Nel caso dovrà essere presentata dichiarazione ICI relativa all'anno in cui si applica la riduzione.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva¹³. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributario.

¹¹ Art. 31, comma 1 lett. c), d) ed e) L. 5.8.1978, n. 457

¹² Art. 31, comma 1, lett. b) L. 5.8.1978, n. 457

¹³ L. 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 15

Dichiarazione e denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute.¹⁴

Art. 16

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione/dichiarazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
2. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 17

Attività di controllo

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale con propria deliberazione sentito il funzionario responsabile.
2. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione

Art. 18

Attività di accertamento

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 15, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori di calcolo e liquida l'imposta. Il Comune emette avviso di liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di

¹⁴ Art. 10 D.Lgs. n. 504/92

decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

Negli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario responsabile designato per la gestione del tributo, devono essere indicati l'Ufficio al quale richiedere informazioni, il responsabile del procedimento, l'organo competente all'esercizio dell'autotutela, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso, le modalità e il relativo termine di decadenza. Gli atti devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.

Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n.218 e dall'apposito Regolamento Comunale.

Art. 18.1

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non vengono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
4. Responsabile dell'istituto dell'interpello è il funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo.

TITOLO VI – LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Art. 19

Condizioni

1. Il Comune concede la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento/liquidazione quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi è superiore a **€ 1.550,00 (millecinquecentocinquanta)** e ricorrono le seguenti condizioni:
 - il contribuente, persona fisica, percepisce un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, pari o inferiore a **€13.000,00 (tredicimila)**;
 - il contribuente, società o impresa, si trova in temporanee condizioni di insolvenza, risultante da atti ufficiali. La perdita d'esercizio risultante da dichiarazione dei redditi non equivale automaticamente a dimostrare lo stato d'insolvenza.
2. Anche in assenza dei requisiti indicati nel comma primo del presente articolo la rateizzazione viene concessa quando la somma chiesta in pagamento a seguito dell'attività di liquidazione o accertamento è pari o superiore a **€4.000, 00 (quattromila)**.

Art. 20

Presentazione della domanda e rilascio del provvedimento

1. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi dei precedenti comma devono far pervenire all'Ufficio Tributi apposita richiesta motivata, in carta semplice, unitamente ai documenti che si offrono in prova, entro:
 - sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso di accertamento o di liquidazione.
2. Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Economico-Finanziario o suo delegato.
3. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. I provvedimenti di cui al comma terzo del presente articolo sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'imposta.

Art. 21

Rate, garanzie, decadenze

1. Il numero massimo delle rate assentibili è di 6 (sei), con cadenza mensile, con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese.
2. Entro 10 giorno dal pagamento dell'ultimo rata, il contribuente dovrà fornire all'Ufficio Tributi copia dei bollettini di versamento pagati e l'Ufficio provvederà a quantificare gli interessi al saggio legale sull'importo delle singole rate, gli interessi saranno calcolati dal momento della notifica dei singoli avvisi fino al versamento dei rispettivi importi, e saranno comunicati al

contribuente con bollettino precompilato.

3. Se il credito d'imposta è superiore a € 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta), il provvedimento deve essere subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria con primario istituto di credito.
4. Il mancato versamento anche di una rata protratto oltre 5 giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.
5. In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti della procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale.

TITOLO VII – FONDO INCENTIVANTE

Art. 22

Fondo incentivante da destinare al personale dell'ente impegnato nelle attività di accertamento e controllo dell'evasione

1. Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale non superiore al 10% delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione e accertamento Ici, al netto delle eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività.
2. La Giunta è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate ai sensi del comma precedente, nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.

Art.23

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute negli artt. 11.1, 19, 20, 21 e 22 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del Consiglio Comunale.